Recensioni

Ferdinando Zuccotti, Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico, Giuffrè, Milano 2000, pp. XI + 131, cm 17x24, lire 22.000.

Neppure a livello di dizionari è facile trovare una trattazione sia pure succinta di questo elemento di primario valore antropologico e sociale, dalla rilevante dimensione magico-religiosa. In questo manuale, introduttorio e comparatistico, la trattazione è limpida, essenziale, con apporti specifici.

Si parte dal mondo greco, con la tradizione registrata dai poemi omerici. Dalle Storie di Erodoto un'immagine icastica: "Dal giuramento nasce un figlio... Che perseguita il colpevole finché lo colpisce e ne distrugge tutta la stirpe e tutta la sua casa, mentre la stirpe di un uomo dal giuramento onesto rimane intatta" (6, 86). Concetto ribadito da Esiodo: a chi testimonia il giusto "assegna prosperità l'onniveggente Zeus" e una stirpe sempre più forte, mentre la calamità e una futura stirpe oscura è la punizione di chi imbroglia con un giuramento falso (Opere e giorni, vv. 274ss).

Evidente il rafforzamento dell'impegno del giuramento attraverso l'invocazione dell'entità divina, al punto che lo spergiuro è considerato esclusiva competenza della vendetta divina; non è punibile dalla giustizia umana. "lusiurandum apud Romanos inviolate sancteque habitum servatumque est", scrive Gellio (noct. att. 6, 18); i prigionieri romani che contro il giuramento fatto ad Annibale non tornano dopo la missione fallita, non possono essere puniti ma "usque adeo intestabiles invisosque fuissent, ut taedium vitae ceperint necemque sibi consciverint". Con rapida efficacia, Cicerone: "Periurii poena divina exitium, humana dedecus" (leg. 2, 9; vedi anche off. 3, 31).

La ben nota tendenza a una casistica sempre più complicata (e inquinata), come l'abuso invalso nelle abitudini ebraiche hanno provocato la ferma reazione di Gesù riportata nei Vangeli (Mt 5, 33ss) e ripresa da Giacomo che, mentre schizza il quadro appena detto, apre la coscienza a una mentalità "evangelica": "...né per il cielo, né per la terra, né per qualche altra cosa, ma il vostro "sì" sia sì e il vostro "no" no, per non incorrere nella condanna". La persona seria – gli autori cristiani riprendono un tema classico – non ha bisogno di giurare, non deve giurare.

L'implicazione dei (falsi) dèi o del genio (divino) dell'imperatore, nel giuramento, porta i cristiani a rifiutarlo per principio: "Sed et iuramus, sicut non per Genios Caesarum, ita per salutem eorum... Nescitis Genios daemonas dici?... Ceterum daemonas, id est Genios, adiurare consuevimus, ut illos de hominibus expellamus, non deierare, ut eis honorem divinitatis conferamus". Così Tertulliano (apol. 32) documenta l'uso cristiano dell'esorcismo per cacciare i demoni, che non vanno invocati a testimoni. D'altronde, già Paolo aveva ripreso la migliore tradizione ebraica, facendo distinzioni tra diverse forme di giuramento.

Lo spergiuro stesso viene valutato diversamente, in considerazione di altri elementi che il cristianesimo ha sottolineato: la sacralità della persona umana. Commentando l'episodio di Erode e Salomè, Ambrogio scrive che sarebbe stato meno grave dell'assassinio: "Turpiter promisit, crudeliter solvit" (off. 3, 12). Rimane, ovviamente, fatto gravissimo, come attesta Agostino: "Recedit anima, cun corpus percutitur gladio: et putas quia non recedit Deus, cum ipsa anima feritur periurio?" (serm. 180, 7). Nella tradizione ecclesiastica, fino all'attuale codificazione (CJC 1199-1204), validità e liceità del giuramento non sono state chiaramente articolate.

Diventata religio imperata, il cristianesimo è stato utilizzato a supporto della rifondazione giuridica e morale dell'impero e delle sue strutture, cominciando da Costantino e raggiungendo l'apice con Giustiniano: arriviamo al giuramento tactis Evangeliis. Quel principio di identità dell'impero romano che escludeva, con i barbari, i cristiani, nell'impero romano cristiano esclude i nemici interni: eretici, ebrei, pagani, ed esterni: Parti, musulmani...

Una storia che continua e si ripete in forme analoghe. Altri riferimenti esulano dall'àmbito del volume (pensiamo, per es., alle varie professioni di fede) ma è opportuno, tra altri testi citati, dello stesso Autore: Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione dell'eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano (Milano 1992), da noi recensito (Banchetto letterario, Barletta 1998, pag. 540).

(Salvatore Spera)